



- o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) CCII;
- considerato che la sovraindebitata non ha fatto richiesta di nomina di un OCC al fine di dimostrare che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori ai sensi dell'art. 268 comma 3° CCII;
  - ritenuto che sussista la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, posto che a carico della ricorrente risultano debiti per € 70.824,36 e non vi è prova di un patrimonio prontamente liquidabile sufficiente all'adempimento;
  - ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti, di cui agli articoli 268 e 269 CCII, salva, come già accennato, la valutazione che a suo tempo dovrà essere svolta ai fini dell'esdebitazione;

#### P.Q.M.

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata di **LEONARDUZZI ROSANNA (CF LNRRNN67H61A940Q)**, residente in Lecco (LC), Via Magenta n. 36;
- nomina Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
- nomina Liquidatore Dott. Giombelli Silvio, con studio in Oggiono, Via Santa Lucia n. 1;
- ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- dispone a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- dichiara che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;



- avvisa che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- invita il Liquidatore ad assumere le determinazioni di cui all'art. 268 comma 4° lett. b) CCII;
- dispone che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 6.5.2026.

Il Giudice relatore  
Dott Dario Colasanti

Il Presidente  
Dott Marco Erminio Maria Tremolada

